

2° - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque al massimo);
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci), fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
- d) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;

3° - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con e-